

**INTERVENTO.** Banche e regole

**BANCHE  
E REGOLE**

*L'emergenza  
è finita,  
ora rivedere  
le norme*

di **Antonio Patuelli**

**O**ra che è stato approvato in via definitiva il Decreto legge per il salvataggio delle due banche venete, è stata voltata definitivamente pagina rispetto a una lunga fase di significative crisi bancarie affrontate con le problematiche nuove normative e competenze che sono in sperimentazione dalla nascita dell'Unione Bancaria Europea avvenuta quasi tre anni fa, nel novembre 2014. Con la soluzione delle crisi bancarie, l'Italia può volgersi all'avvenire con maggiore ottimismo, recuperando un clima di fiducia che è presupposto per più consistenti investimenti per una più solida ripresa.

**L**a nuova legge di salvataggio delle banche venete è stata discussa come se gli oneri ad essa conseguenti fossero di esclusiva competenza della Repubblica Italiana, mentre così non è.

Infatti, all'articolo 6, il Decreto ora convertito in legge stabilisce misure di rimborso per i titolari di obbligazioni subordinate delle due banche venete a carico del "Fondo di Solidarietà" previsto dalla Legge del 2015 per i subordinatisti delle quattro banche allora andate in risoluzione. L'articolo 6 specifica che il "Fondo di Solidarietà" non determina «nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» perché è alimentato dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Ma il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi non è il "pozzo di San Patrizio" dotato di infinite miracolose risor-

se, bensì un fondo alimentato dalle banche concorrenti a quelle in crisi che lo sostengono in questi casi forzatamente, in applicazione di normative del 2015 e del 2017 che hanno forzato la stessa natura di fondo di garanzia per i depositanti previsto dalle direttive europee e dai recepimenti di esse in Italia.

Infatti, dopo gli oltre nove miliardi che le banche italiane hanno dovuto spendere nel 2015 e nel 2016 per i vari fondi europei ed italiani per salvataggi bancari ed accantonamenti preventivi, in questo 2017 crescono ancora le ingentissime voci di spesa a carico delle banche non in crisi che appesantiscono i loro conti economici. Le nuove disposizioni a favore dei subordinatisti delle due banche venete aumentano, infatti, gli oneri a carico delle altre banche, società per azioni e banche popolari, nessuna esclusa. Si tratta di oneri che debbono essere considerati straordinari, non ripetibili ulteriormente, frutti di emergenze in via di superamento.

Queste norme sono state emanate anche come conseguenze delle sorprese per malversazioni su cui la Magistratura e la Commissione parlamentare d'inchiesta faranno certo luce. Ma non si tratta di norma perfette, come ha ben rilevato proprio il presidente del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Salvatore Maccarone (Il Sole del 20 luglio) che ha rilevato le anomalie giuridiche per queste normative di emergenza rispetto alle regole dei fondi di garanzie per i depositanti.

Insomma, occorre presto fare un bilancio della reale sperimentazione di questi provvedimenti di emergenza per valutare se essi hanno affrontato solamente casi di malversazione a carico di strati sociali bisognosi e meritevoli, o se vi sono anche spazi giuridici per rimborsi di particolare rilevanza, che non hanno le dimensioni della socialità, magari rivolti addirittura anche a responsabili e corresponsabili (e loro congiunti di primo grado) delle infor-

mazioni carenti e distorte nella vendita dei titoli subordinati. Non sono emerse smentite o rettifiche all'articolo di Marco Ferrando sul Sole del 15 luglio.

Vi è quindi da domandare se chi sarà condannato in via definitiva dai competenti organi della Magistratura per responsabilità in crisi bancarie potrà essere anche titolare del diritto di rimborso dei titoli subordinati delle medesime banche. Sarebbe un paradosso.

Un altro elemento giuridico che rischia di produrre risultati paradossali è quello contenuto già nella Legge del 2015 ed ora riportato nell'articolo 6 del nuovo provvedimento che stabilisce che hanno diritto al rimborso forzettario del "Fondo di Solidarietà" a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi coloro che hanno un patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100mila euro o che hanno un reddito lordo ai fini Irpef nel 2015 inferiore a 35mila euro.

Orbene, ciò che ha rilevato Ferrando è che vi sarebbero maxi rimborsi a obbligazionisti subordinati, dipenderebbe proprio da quella norma del 2015 che invece di assommare i due requisiti, ne richiede solo uno, favorendo maxi rimborsi a favore anche di presunti evasori o elusori fiscali.

Un clima più sereno in Italia, dopo il superamento delle crisi bancarie, dovrà valutare criticamente anche questi discutibili aspetti di normative d'emergenza che non dovranno essere comunque mai più adottate.

Antonio Patuelli

è Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

